

Istituto Comprensivo
"G. Palmieri - San Giovanni Bosco"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
 Viale Il Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)
 Tel. 0882/222110 – Fax 0882/222157
 Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.org

Cambridge English
 Exam Preparation Centre

P.E.C.: fgic869006@pec.istruzione.it
 Codice fiscale: 93061360710

P.E.O.: fgic869006@istruzione.it
 Codice Meccanografico: FGIC869006

San Severo 24 ottobre 2020

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "PALMIERI - S.G. BOSCO"-SAN SEVERO
 Prot. 0006921 del 24/10/2020
 20 (Uscita)

Ai **Genitori** degli alunni
 Agli **Alunni**
 Ai **Docenti**
 Al D. S. G. A
 Al personale ATA
 Agli Atti
 Sul sito web

**Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

La presente definisce le modalità da adottare per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli studenti per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Essa ha lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza.

Sarà cura di tutto il personale attenersi alle presenti indicazioni segnalando tempestivamente e sistematicamente situazioni problematiche ai collaboratori, al responsabile di plesso e al Dirigente scolastico, i quali adotteranno opportuni provvedimenti.

VISTO CHE

- ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. –“responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza”, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;
- tale responsabilità si trasferisce al personale scolastico nel momento in cui gli alunni accedono a scuola o alle sue pertinenze intese come i luoghi ad essa adiacenti e collegati (giardino, corridoi, scale antistanti la scuola, cortile anteriore o posteriore dello stesso edificio);
- l'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'Istituto scolastico (così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751: “la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile

dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...”) e quindi dal contratto che viene stipulato tra le parti;

- il contratto di lavoro definisce la responsabilità in tema di vigilanza sia per i docenti (art. 29 co.5: “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”) sia per i collaboratori scolastici (art. 44 co.1 e Tabella profilo professionale Area A “[...] è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico).

TENUTO CONTO CHE

- tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/2021

e

SULLE MISURE ORGANIZZATIVE

di seguito riportate:

- durante lo svolgimento dell’attività didattica;
- dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
- durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l’intervallo -ricreazione;
- durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- riguardo l’uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- riguardo agli alunni diversamente abili;
- durante le visite guidate/viaggi d’istruzione;
- vigilanza in caso di sciopero;
- entrata posticipata;
- uscita anticipata;
- uso delle attrezzature;
- orario di servizio dei docenti;
- compilazione registri;
- pubblicazione codice di comportamento e codice disciplinare.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Compiti dei docenti

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, "**per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ciascun docente è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e di assenze ingiustificate di alunni dalle aule;
- non si fumi all'interno dell'Istituto, segnalando alla Presidenza e/o ai referenti della lotta contro il fumo eventuali infrazioni rilevate;
- non si usino cellulari, come da Regolamento d'istituto, se non autorizzati dal docente per fini esclusivamente didattici;
- i docenti non debbono assentarsi dall'aula arbitrariamente e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario, è possibile chiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza degli studenti;
- il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009);
- in caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico;
- nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti autorizzano uscite dalla classe – di norma un alunno per volta – per l'uso dei servizi igienici dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza

dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi).

- A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai Responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione.

Compiti dei docenti

- L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe.
- In caso di ritardo o di assenza deve darne comunicazione agli uffici di segreteria e ai Responsabili di plesso, prima dell'inizio del proprio orario di servizio e comunque in tempo utile per procedere alla sostituzione.
- È fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula.
- È fatto obbligo di non procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.
- I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito la Dirigenza ha organizzato tempi e modalità di uscita delle diverse classi.

Compiti dei collaboratori scolastici

- Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.
- Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza.

Compiti dei Docenti

- È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.
- Al termine delle lezioni gli alunni, correttamente in fila, verranno accompagnati fino al cancello di uscita dell'Istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività.
- **Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare ed assistere la propria classe sino al cancello d'uscita dell'edificio.**

- È vietato ai genitori invadere l'area immediatamente antistante il cancello d'ingresso al momento dell'uscita

VIGILANZA IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL DOCENTE

Compiti dei docenti

- È vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno).
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Compiti dei Collaboratori Scolastici

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere effettuati in modo rapido e senza tempi morti.

Compiti dei docenti

- Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire.
- Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.
- Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio, il docente in uscita:
 - attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine richiedendo la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.
 - Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine e nel rispetto del decoro dell'ambiente in cui svolgono le attività.
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

- Nella scuola intesa come comunità educante qualunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non rispettosi del Regolamento d'Istituto.
- Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.
- Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
- Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La "ricreazione" costituisce una fase della giornata scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Essa esige un impegno e una attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti che devono fornire direttive organizzative al fine di prevedere e prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni.

La ricreazione si effettua in classe e dura non più di dieci (10) minuti e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti nel Regolamento.

Compiti dei docenti

La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria.

Per l'accesso ai servizi igienici, non è consentita l'uscita dall'aula

- **a più di un alunno alla volta;**
- **durante la prima ora di lezione;**
- **durante l'ultima ora di lezione.**

L'uso dei servizi igienici rimane, comunque, possibile, in caso di bisogno, per l'intera durata dell'orario scolastico. L'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito, vigilando affinché gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da un piano all'altro. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno fare uscire gli alunni dalle rispettive classi. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Durante gli intervalli sono da evitare tutte le attività che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, questi possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno il corridoio di competenza e i bagni.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, **senza allontanarsi**, se non per esigenze impellenti.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra il docente o i docenti accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato, sicuro e silenzioso.

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi comportamentali. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale ...). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza degli alunni diversamente abili, soprattutto per quelli particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico e/o educatori, se presenti.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e il personale non docente hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori. Gli alunni presenti, per carenza del personale in servizio, saranno opportunamente accorpati in una sola aula in attesa del ritiro da parte dei genitori.

ENTRATA POSTICIPATA Scuola Secondaria di 1° grado

Il cancello della Scuola di Viale 2 Giugno sarà aperto dalle ore 8.15 e da qui vi entreranno fino alle ore 8.35.

- In caso di eventuale ritardo, dopo le ore 8.35, si entrerà fino alle ore 8.40 dal cancello di accesso di Via Alfieri.
- Superati i 10 minuti di tolleranza, per evitare assembramenti presso il Collaboratore scolastico, l'alunno entrerà ugualmente in classe.
- Dopo 3 ritardi consecutivi non giustificati, il coordinatore di classe è tenuto a contattare e avvisare la famiglia dell'alunno.
- Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo (terapie, riabilitazione..), esse devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei

genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

- Nel caso di necessità organizzative e/o di adattamenti orari, è consentito l'entrata posticipata a fronte di autorizzazione dei Collaboratori della Presidenza.

USCITA ANTICIPATA

- Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.
- Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.
- Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo (terapie, riabilitazione..) deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal testo Unico D. Lgs. n.81/2008 ,a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino le postazioni informatiche in modo corretto e coerente con le finalità educativo- didattiche della scuola.

In ogni caso, i Collaboratori della Dirigenza e il responsabile di Plesso dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

Ogni docente in servizio alla prima ora deve trovarsi in classe **5 minuti prima dell'orario di inizio** delle lezioni. Da questo momento decorre la responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza. È sempre utile ricordare che una delle principali attribuzioni della scuola è la vigilanza sugli allievi, che costituisce un vincolo di legge perseguibile in sede giudiziale sotto varie forme (civile amministrativa- penale) oltre che in sede disciplinare.

È fuori dubbio che la puntualità rappresenti un elemento di qualità del servizio scolastico, raggiungibile soltanto con una piena collaborazione responsabile da parte di tutti i lavoratori della scuola.

Nell'invitare quindi, docenti e non, al rispetto dell'orario, si coglie l'occasione per far presente che i **ritardi abituali non potranno essere tollerati.**

COMPILAZIONE REGISTRI

- All'ingresso a scuola, il docente apporrà sul **registro cartaceo** posto in sala docenti la firma e l'ora di arrivo.
- La compilazione del **registro on line** dovrà essere puntuale, precisa e quotidiana. Oltre alla firma di presenza, vanno inserite le assenze, le attività svolte in classe e quelle assegnate per casa.

PUBBLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 68 del D. lgs n. 150 del 27/10/2009, come meglio individuato dagli artt. 55 e ss. Del D.lgs n. 165/01, innovate dal nuovo CCNL, si comunica a tutti i docenti e al personale ATA che si è proceduto alla pubblicazione, per l'a.s. 2020/2021, all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola (area "Amministrazione Trasparente" – sezione "Disposizioni Generali – Atti generali) dei seguenti documenti:

1. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPR 62/2013 -(GU n°129 del 4.6.2013);
2. **Per il personale DOCENTE:**
 - a. L'art. 29 CCNL Scuola firmato in data 19.04.2018;
 - b. Gli artt.492 sino a 499 d.lgs. 297/1994;
 - c. c. modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 di cui all'art. 29 comma 3 del CCNL Scuola 2016/018 firmato in data 19/04/2018.
3. **Per il personale ATA:**
 - a. gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di cui al TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE del CCNL comparto scuola 2016/201/ firmato in data 19/04/2018.
4. D.Lgs 150/09 –stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.
5. Circ. MIUR n. 88 dell'8/11/2010: Applicazione D.Lgs 150/09 al personale della scuola.
6. D.Lgs 165/2001 (artt.53, 55,55 bis, 55 ter, 55 quater e 55 sexies).
7. Tabella 1 C.M. 88 –Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs 150/2009.
8. Tabella 2 C.M. 88 –Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.
9. Tabella 3 C.M. 88 –Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.
10. DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 -Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
11. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 ,n. 75 . Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) , e 2, lettere b) , c) , d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Si coglie l'occasione per indirizzare a tutto il personale l'invito a una lettura attenta del Codice disciplinare e a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni.

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso delle sedi di lavoro, così come prescrive la modifica dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina Ciliberti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

